



# **PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

## **Regolamento “Comitato dei Garanti”**

Approvato dalla Giunta Provinciale in data 19 marzo 2009 con deliberazione n. 74

## **INDICE**

- Art. 1 – Compiti e funzioni
- Art. 2 – Composizione
- Art. 3 – Durata e sostituzione dell'incarico
- Art. 4 – Criteri di funzionamento
- Art. 5 – Compenso per i componenti

### **Art. 1 – Compiti e funzioni**

Il Comitato dei Garanti della Provincia di Campobasso svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati agli articoli 21 e 22 del D.Lgs 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, CCNL Area della Dirigenza - Regioni ed Autonomie Locali o da altre fonti normative vigenti in materia, durante il periodo dell'incarico. Il parere motivato e vincolante viene reso entro 30 giorni dalla richiesta, come previsto dall'art. 15 del CCNL del 23.12.1999. Decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.

### **Art. 2 – Composizione**

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dal Presidente della Provincia :  
Presidente e 2 componenti:

Presidente: un Magistrato della Corte dei Conti

Componente: un esperto di provata competenza in materia di management pubblico;

Componente: un rappresentante dei Dirigenti designato dalla RSA

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D nominato dal Dirigente del Servizio Risorse Umane.

### **Art. 3 – Durata e sostituzione nell'incarico**

Il Comitato dei Garanti entra in carica dall'atto della nomina e dura in carica tre anni.

In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro 15 giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza del comitato.

Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito da altro dirigente appositamente designato dalla RSA

Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere, il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.

In caso di accoglimento di istanze di ricasazione e di motivato impedimento di un componente si provvede alla sostituzione con altro nominativo.

### **Art. 4 – Criteri di funzionamento**

L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs.

165/2001 e dagli artt. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 10.4.1996, così come modificato dall'art. 13 del CCNL del 22.2.2006 e dall'art. 27 CCNL 10.4.1996 si conforma al parere del Comitato dei garanti.

La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale o, in assenza, dal Segretario Generale unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

Il Comitato dei Garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai Servizi atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto dei termine di cui all'art. 1, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

### **Art. 5 – Compenso per i componenti**

Ad ogni componente del Comitato non dipendente dell'Ente è attribuito un compenso forfetario al lordo degli oneri fiscali, contributivi e IRAP pari a €300,00 per seduta. Detto compenso, nel caso in cui la formulazione del parere dovesse richiedere più di sei sedute, non potrà eccedere €2000,00 lordi per ogni componente.